



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore TENELLA SILLANI CHIARA

Seduta del 03/11/2020

### FATTO

La ricorrente, premesso di aver stipulato con l'intermediario convenuto, in data 01.09.2015, un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente nel mese di dicembre 2019 senza che le venissero restituiti integralmente i costi e le commissioni non maturati, proposto infruttuosamente il reclamo, chiede il rimborso di complessivi € 1.637,50.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, rileva in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso in quanto il credito derivante dal contratto è stato oggetto di cessione in data 1° agosto 2019, con pubblicazione in G.U. del 10 agosto 2019, per cui il titolare del credito è un altro soggetto non iscritto all'albo di cui all'art. 106 TUB. Sempre nel rito, afferma la propria carenza di legittimazione passiva rispetto al rimborso delle commissioni *up-front*, in quanto riferite ad attività prodromiche alla conclusione del finanziamento e, come tali, sono state corrisposte ad altro soggetto e mai dallo stesso percepite. Nel merito, afferma che gli oneri *up-front* non sono suscettibili di restituzione (commissioni di attivazione, spese di istruttoria e commissioni rete esterna); rileva, altresì, che nella specie non *sono applicabili i principi sanciti nella c.d. sentenza Lexitor*. Alla luce di quanto esposto, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato.

**DIRITTO**

Il Collegio è tenuto a pronunciarsi, in via preliminare, in ordine all'eccezione di rito sollevata dalla parte resistente, la quale sostiene essere priva della legittimazione passiva, in quanto il credito derivante dal contratto oggetto del ricorso sarebbe stato ceduto, in data antecedente a quella di estinzione del finanziamento, ad un soggetto terzo, non tenuto ad aderire all'Abf. In proposito, si rileva che risulta agli atti estratto della G.U. del 10.08.2019, in cui viene pubblicato l'atto di cessione di crediti in blocco - fra cui quelli derivanti da contratti di cessione del quinto dello stipendio - dall'intermediario a una società veicolo per le cartolarizzazioni; si evidenzia che ai sensi dell'art. 58 TUB, che disciplina le fattispecie di cessione di rapporti giuridici in blocco, la pubblicazione in G.U. produce per il debitore gli effetti di cui all'art. 1264, comma 2, c.c.; che, nell'ambito della sopra descritta operazione di cartolarizzazione, l'intermediario cedente ha conservato unicamente il ruolo di servicer, incaricato della gestione e dell'incasso dei crediti oggetto di cessione; che risulta in atti copia del conteggio estintivo relativo al contratto controverso, recante la data del 09.12.2019, successiva alla suddetta cessione; che tale conteggio così come la quietanza liberatoria presentano l'intestazione dell'intermediario convenuto, a cui risulta inoltre destinato il pagamento del capitale residuo. Alla luce di quanto disposto nel contratto di cessione, l'intermediario convenuto parrebbe aver agito nella mera veste di gestore del credito e non come titolare della relativa posizione giuridica, circostanza questa che doveva essere nota al creditore, in virtù del combinato disposto degli artt. 58 TUB e 1264 c.c. In proposito, è orientamento prevalente dei Collegi ritenere l'intermediario cedente, che ha assunto la veste di servicer nell'ambito della descritta operazione, ancora legittimato passivo nel caso in cui, in sede di estinzione del finanziamento, abbia incassato somme non dovute (i.e., gli oneri non maturati). Si osserva, infatti, che, in tali circostanze, il servicer rappresenta l'effettivo *accipiens* di un indebito oggettivo, in quanto tale tenuto alla restituzione ex art. 2033 c.c. (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 16433/17) ovvero rappresenta la "*controparte apparente*" del cliente con il quale è in rapporto di maggiore prossimità (Collegio di Roma, decisione n. 4787/2026). In tale prospettiva si pone anche il Collegio di Coordinamento (decisione n. 6816/2018, secondo cui "*l'indebito (e la conseguente obbligazione restitutoria) sorge al momento dell'estinzione del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l'intero importo previsto dal conteggio estintivo. In questo momento, infatti, il soggetto finanziato, in base al disposto dell'art. 125-sexies - secondo cui, in caso di rimborso anticipato, «il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto» - , dovrebbe corrispondere non già le somme richieste dal finanziatore, ma l'importo calcolato al netto dei costi c.d. recurring. Pagando l'importo più elevato che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti, determina l'insorgenza dell'indebito e la nascita, in quel momento, del credito restitutorio. Non possono pertanto sussistere dubbi in ordine alla circostanza che obbligato alla restituzione sia il soggetto che riceve tale pagamento, il quale sarà, come tale, l'unico legittimato passivo all'esercizio della pretesa restitutoria [...]*". Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene quindi sussistente la legittimazione passiva in capo all'intermediario convenuto, con conseguente rigetto dell'eccezione da questi sollevata in ordine alla inammissibilità del ricorso (così anche Collegio di Milano, decisione n. 9866 dell'16.6.2020).

Nel merito, il Collegio ricorda preliminarmente il proprio pregresso orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento: a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni e gli oneri riferibili a prestazioni da svolgersi nel corso della intera durata del contratto (costi *recurring*), mentre non sono ripetibili le commissioni e gli oneri imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione



dell'accordo (costi *up-front*); b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da restituire; c) la somma da restituire viene stabilita secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci è suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; d) l'intermediario è tenuto al rimborso di tutti i costi sopraindicati, incluso il premio assicurativo, calcolato anche in applicazione dei criteri previsti nelle condizioni generali di assicurazione purché resi noti *ex ante* (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 10035/2016, n. 10017/2016, n.10003/2016 e n. 6167/2014).

Tale indirizzo, caratterizzato dalla distinzione tra oneri *up-front* e oneri *recurring*, va oggi rivisitato alla luce della sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18, secondo cui l'art. 16 della direttiva 2008/48 *“deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore”*, senza possibilità di operare differenziazioni; a parere della Corte, l'effettività di tale diritto *“risulterebbe [infatti] sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”*, considerato che, da un lato, vi può essere *“il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”*, riducendo *“al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”*; e che, dall'altro, è *“molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”*. In materia è intervenuto il Collegio di Coordinamento che, con la decisione n. 525/2019, ha formulato il seguente principio di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front”*. *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*. *“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”*. *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”*. *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”*. Si ricorda, altresì, che la Banca d'Italia, con le “linee orientative” del 4/12/2019 - al fine di *“favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela”* - ha voluto fornire il seguente *“punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”*: *“Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti... gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi ... definiti ... up-front”*, il criterio di rimborso dovrà essere *“proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”*.

Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto il rimborso dell'importo complessivo di € 1.637,50, calcolato sulla base del metodo *pro rata temporis*. Secondo il Collegio di Coordinamento il sistema di calcolo *pro rata*, costantemente utilizzato dall'ABF, può



essere preservato per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi, mentre ritiene preferibile che “*per quantificare la quota di costi up-front ripetibile [il criterio] sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up-front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento. Questa soluzione, pur scontando il limite di introdurre un elemento di diversificazione nel sistema di calcolo interno alle commissioni, che peraltro è già ammesso con riguardo alla retrocessione dei premi assicurativi (anch’essi di natura recurring e obbligatori per legge nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione) appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa; essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all’equa riduzione” del costo del credito, sancito nell’abrogato art.8 della Direttiva 87/102, di cui l’art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva*”.

Quanto alla qualificazione degli oneri, sulla base della documentazione allegata ed in conformità agli orientamenti espressi dai Collegi, si devono ritenere *up-front*: le “commissioni di attivazione” (lett. c), le spese di istruttoria (lett.e) e la commissione rete esterna (lett.f). Applicando ai costi *up-front* - gli unici oggetto di rimborso - il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

## Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 16.885,81	Tasso di interesse annuale	4,50%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	175,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/01/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,30%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni di attivazione (C)				809,15	Upfront	38,30%	309,88	0,00	309,88
Spese di istruttoria (E)				450,00	Upfront	38,30%	172,34	0,00	172,34
Commissioni rete esterna (F)				1.470,00	Upfront	38,30%	562,97	0,00	562,97
<b>Totale</b>				<b>2.729,15</b>					<b>1.045,20</b>

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L’importo come sopra calcolato è inferiore alla richiesta del ricorrente (€ 1.637,50) il quale applica per tutti gli oneri contrattuali il criterio *pro rata temporis*.

Occorre precisare che dal 1° ottobre 2020, con l’entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni ABF, gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5). Da ciò consegue che la somma dovuta è pari a di € 1.045,00.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.045,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA